

[...]

6.2 Prescrizioni di massima e di polizia forestale con riferimento a feste paesane e scoutismo.

L'art. 33 delle PMPF, dunque, sia pur con qualche eccezione, vieta nelle zone poste a distanza inferiore alle soglie ivi indicate lo svolgimento di qualsiasi attività che preveda l'accensione di fuochi. Negli ultimi anni diversi Enti e Associazioni hanno rappresentato la necessità di disciplinare l'uso dei fuochi nell'ambito di feste paesane e di talune attività del movimento scout. Si consideri, infatti, che:

- l'accensione di fuochi e l'allestimento di spettacoli pirotecnici in occasione di alcune feste paesane è parte integrante della tradizione culturale anche dell'Emilia-Romagna.

- nell'esperienza educativa/formativa dello scoutismo, basata sull'imparare facendo attraverso attività all'aria aperta e in piccoli gruppi, il fuoco è utilizzato nelle attività di campeggio per il riscaldamento o per la cottura di vivande; la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni", avente per obiettivo, tra gli altri, la valorizzazione dello scoutismo, dispone, infatti, espressamente all'art. 14, comma 4, che "La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità".

Dunque, l'accensione dei fuochi costituisce una pratica che nei contesti sopra richiamati si rivela meritevole di essere autorizzata con le dovute prescrizioni, nelle aree e nei periodi nei quali tale pratica non è consentita dall'art. 33 delle PMPF, in forza di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2005 all'art. 13, comma 1, lett. a).

Nel merito, peraltro, valutate le dinamiche degli incendi boschivi attraverso i dati statistici sulla frequenza, localizzazione e consistenza e preso atto dei progressi compiuti in questi anni dalle strutture impegnate nella lotta attiva agli incendi boschivi (corpi statali e strutture di volontariato specializzato), si ritiene utile ed opportuno valutare e definire meccanismi più flessibili ed efficaci in materia di divieti e sanzioni. Se, da un lato, è senz'altro necessario rendere più rigorose ed efficaci le misure di repressione dei comportamenti pericolosi (di origine colposa e, ancor di più, dolosa), dall'altro è opportuno che la pianificazione regionale sappia tenere conto della specificità delle situazioni e dell'oggettivo potenziamento delle forze operative in campo, avvenuto negli ultimi anni anche grazie a consistenti investimenti regionali in termini di acquisizione di attrezzature e mezzi antincendio. La nuova struttura del piano regionale previsto dalla Legge-quadro consente questo tipo di modulazioni.

A fronte di ciò ed al fine di salvaguardare le attività praticate nei contesti sopra descritti, si ritiene opportuno prevedere quanto segue.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della L. R. n. 1/2005, i Sindaci, acquisiti i pareri e nulla osta nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di aree protette nazionali e regionali e dei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e sentiti, per le altre aree, gli Enti delegati in materia forestale possono autorizzare anche nei periodi per cui è dichiarato lo stato di pericolosità, e prescrivendo le necessarie cautele finalizzate comunque alla difesa dal rischio di incendio boschivo:

- l'accensione di fuochi e l'allestimento di spettacoli pirotecnici in occasione delle feste paesane ed in siti idonei, posti a distanza inferiore alle soglie indicate nell'art. 33 delle PMPF, previo parere del Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato e del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
- l'accensione di fuochi controllati nell'ambito delle attività di campeggio dei gruppi scout, sentito, ove necessario, il Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato:
 - a) per il riscaldamento o per la cottura delle vivande nelle aree forestali e nei terreni saldi o pascolivi, nel rispetto delle prescrizioni già previste all'art. 33, primo capoverso, delle PMPF per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare in tali ambiti, purché si utilizzino strutture rimovibili o, comunque, si adottino i necessari accorgimenti idonei ad impedire la dispersione e la diffusione delle braci, delle faville e delle scintille;
 - b) per finalità diverse da quelle di cui alla precedente lett. a), purché il fuoco sia gestito nelle aree preventivamente individuate in raccordo con gli Enti sopra indicati; il fuoco controllato potrà essere acceso dal responsabile dell'associazione scout nei terreni saldi e pascolivi e a distanze dalle aree forestali inferiori a quelle indicate nell'art. 33 delle PMPF. Il fuoco dovrà comunque essere sempre acceso al di fuori delle aree forestali e mai sottochioma, in assenza di vento, in aree ripulite dalla vegetazione erbacea ed arbustiva facilmente infiammabile, avendo cura di spegnere le braci dopo il

loro utilizzo ed impedendo la diffusione di faville attraverso, ove necessario, apposite strutture rimovibili.

L'accensione di fuochi controllati nei casi previsti nelle precedenti lettere a) e b) dovrà essere comunicata, entro le quarantotto ore precedenti, al Corpo Forestale dello Stato con le medesime modalità indicate al successivo paragrafo 6.4.

All'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione al Sindaco il responsabile dell'associazione scout dovrà dare adeguata garanzia della conoscenza dei necessari accorgimenti atti a ridurre al minimo il rischio di incendio boschivo, attraverso l'attestazione di apposita formazione acquisita nell'ambito di attività formative realizzate dal Corpo forestale dello Stato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altri enti preposti.

E' necessario precisare che l'autorizzazione del Sindaco per l'accensione dei fuochi e l'allestimento di spettacoli pirotecnici in occasione delle feste paesane di cui al punto 1 è altro dall'autorizzazione di cui all'art. 57 del R.D. n. 773/1931 "Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", di seguito TULPS. Quest'ultima, infatti, va sempre richiesta all'Autorità di pubblica sicurezza da chi, in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 101 Reg. TULPS, provveda all'allestimento ed all'esecuzione di uno spettacolo pirotecnico.

In applicazione del TULPS il Ministero dell'Interno con circolare n. 559/2001, nel prevedere che l'autorizzazione di cui al citato art. 57 può essere subordinata dalle competenti Autorità locali di pubblica sicurezza alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza, ha invitato le suddette Autorità a valutare l'opportunità di richiedere, a tal fine, parere alla Commissione Tecnica Provinciale (C.T.P.) di cui all'art. 49 del medesimo TULPS, in relazione all'entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico. Si evidenzia peraltro che, della CTP, fa parte, tra gli altri, ai sensi dell'art. 89 del Reg. TULPS, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ma non anche il Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

Detta autorizzazione, come è evidente, ha la funzione di garantire soprattutto le finalità di pubblica sicurezza e di pubblica incolumità.

Con riferimento alla verifica della idoneità dei siti e delle misure cautelari finalizzate alla difesa dei boschi dal rischio di innesco e propagazione del fuoco, si dispone che:

- qualora dalla competente Autorità locale di pubblica sicurezza venga richiesto, ai sensi della citata circolare n. 559/2001, il parere della C.T.P., i soggetti preposti faranno riferimento esclusivamente al suddetto parere, se tale Autorità ritenga di invitare alla seduta della C.T.P. anche il Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato. In caso contrario, oltre a fare riferimento al parere della C.T.P., i soggetti preposti richiederanno, ai fini della tutela dei boschi dagli incendi boschivi, anche quello del Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
- qualora, peraltro, la competente Autorità locale di pubblica sicurezza non ritenga opportuno richiedere il parere della CTP, i soggetti preposti richiederanno il parere sia al Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato che al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

[...]